

## EMERGENZA COVID 19 - Green pass, FAQ e slide sui nuovi obblighi

Come noto, la Certificazione verde COVID-19 "Green Pass" è richiesta in Italia per:

- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione"
- accedere ai seguenti servizi e attività:
  - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi;
  - centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  - sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  - concorsi pubblici.
- per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
  - aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.

**Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021**, inoltre, devono possedere e sono tenuti ad esibire la Certificazione verde Covid-19:

- il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;
- il personale e gli studenti universitari.

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti.

### Esenzioni Green Pass

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di

vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.

- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf
- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agencia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111).

Si segnala il seguente link a tutte le FAQ in tema Green Pass che riguardano: informazioni generali, persone vaccinate, persone guarite, viaggi, italiani vaccinati all'estero, privacy e sicurezza, come fare per, assistenza, verifica C19 – Informazioni per gli operatori

<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>



**CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**  
**GREEN PASS**

**SCUOLA E UNIVERSITÀ**

Dal 1 settembre è obbligatorio:

- ✓ per tutto il **personale scolastico e universitario** del sistema nazionale di istruzione (insegnanti, personale amministrativo e presidi)
- ✓ per gli **studenti universitari** che dovranno seguire le lezioni in presenza e sostenere gli esami

SETTEMBRE 1



**CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**  
**GREEN PASS**

**TRENI E AEREI**

Dal 1 settembre è obbligatorio per l'accesso e l'utilizzo di:

- ✓ **Treni a lunga percorrenza** (*Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità*)
- ✓ **Aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone**, su tratta nazionale e internazionale

SETTEMBRE 1



**CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**  
**GREEN PASS**

**TRAGHETTI**

Dal 1 settembre è obbligatorio per l'accesso e l'utilizzo di:

- ✓ **Navi e traghetti** adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina

SETTEMBRE 1



**CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**  
**GREEN PASS**

**FASCE DI ETÀ ED ESENZIONI**

- ✓ L'obbligo del Green pass per gli spostamenti in Italia con aerei, treni o navi a lunga percorrenza **non vale per i bambini sotto i 12 anni**
- ✓ L'esenzione vale anche per tutti coloro che sono esonerati dalla vaccinazione per **motivi di salute** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata